

IMPOSTE SUL REDDITO

Il versamento della seconda rata di acconto per i soggetti Ires

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il versamento della **seconda rata di acconto** delle imposte 2020 per i **soggetti Ires** risente innanzitutto delle misure introdotte a seguito della situazione emergenziale generata dal **Covid-19**.

In particolare dell'[articolo 98 D.L. 104/2020](#) e dell'[articolo 6 D.L. 149/2020](#), che hanno disposto la **proroga al 30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda rata di acconto:

- a favore dei **contribuenti soggetti agli Isa** (e dei contribuenti forfettari) che abbiano subito una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 pari almeno al 33%** rispetto al corrispondente semestre 2019;
- a favore dei contribuenti soggetti agli Isa che **esercitano un'attività inclusa negli elenchi dei codici Ateco** ([Allegato 1 D.L. 137/2020](#) e [Allegato 2 D.L. 149/2020](#)), a condizione che abbiano domicilio fiscale (o sede operativa) nelle cd. **"zone rosse"** (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute);
- a favore degli esercenti attività di gestione di **ristoranti**, a condizioni che abbiano domicilio fiscale (o sede operativa) nelle cd. **"zone arancione"** (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute).

Al di fuori dei casi sopra indicati, il versamento della seconda rata di acconto Ires ed Irap deve essere effettuato entro il prossimo **30 novembre**, per i soggetti Ires con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**.

Come noto infatti, le società/enti di cui all'[articolo 73 Tuir](#) devono considerare due parametri per stabilire i termini di versamento degli acconti:

- la **data di chiusura dell'esercizio**;
- la **data di approvazione del bilancio o rendiconto**.

Pertanto:

- la **prima rata di acconto va versata entro il giorno 30 del sesto mese successivo** a quello di chiusura dell'esercizio (salvo che il bilancio non venga approvato oltre i termini ordinari: in tal caso va effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione);
- la **seconda rata di acconto va versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo** alla chiusura del periodo di imposta (e quindi novembre nel caso esercizio coincidente con l'anno solare).

Vi sono due modalità con le quali è possibile determinare l'acconto Ires e Irap, e anche per le altre imposte da liquidare in dichiarazione:

- il **metodo storico**;
- il **metodo previsionale**.

Con il primo metodo, la misura dell'acconto è parametrata sulla base dell'**imposta a saldo relativa all'anno precedente**.

I soggetti Ires che nel **periodo di imposta 2019** sono risultati a debito per un importo superiore a 20,66 euro, ovvero il rigo RN17/RN28 del modello Redditi SC/ENC 2020 e il rigo IR 21 del modello IRAP 2020 presenta un importo superiore a 20 euro, determinano l'acconto con il metodo storico nella misura del **100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente** (rigo RN17/RN28/IR21).

L'acconto così determinato va versato:

1. in un'unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l'importo indicato a rigo **RN17/RN28/IR21 non è superiore a 257,52 euro**;
2. in **due rate** se l'importo indicato a rigo RN17/RN28/IR21 è superiore a 257,52 euro, di cui:

- per i soggetti non Isa:
 - la prima, nella misura del 40% (già versata);
 - **la seconda, nella misura del 60% entro il prossimo 30 novembre**.
- per i soggetti Isa:

la prima, nella misura del 50% (già versata);
la seconda, nella misura del 50% entro il prossimo 30 novembre.

Le istruzioni del modello Redditi SC precisano che ai fini della **determinazione dell'acconto Ires 2020** deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto delle seguenti disposizioni**:

- la **deduzione forfetaria** prevista sul reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante ([articolo 34, comma 2, L. 183/2011](#));
- le **disposizioni agevolative** legate al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto ([articolo 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005](#));
- la non tassabilità delle eventuali **liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali** ([articolo 14, comma 3, D.L. 18/2016](#)), qualificate come sopravvenienze attive, che non concorrono alla determinazione del reddito;
- le disposizioni agevolative dell'**iper-ammortamento** e del maxi ammortamento delle **immobilizzazioni immateriali**.

L'alternativa al metodo storico di determinazione dell'acconto è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'acconto Ires ed Irap sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo.

Qualora, cioè, il contribuente ritenga di realizzare un **minor reddito nel 2020** e quindi di dover versare una minore imposta, può **rideterminare l'acconto utilizzando l'aliquota in vigore per l'anno in corso**.

Se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare **inferiore al 80%** (percentuale modificata per il 2020 dall'[articolo 20 D.L. 23/2020](#); a regime 100%) dell'importo indicato al rigo "**Ires dovuta o differenza a favore del contribuente**" del quadro RN del modello Redditi SC 2021 o al rigo "Totale imposta" del quadro IR del modello Irap 2021, il contribuente verrà sanzionato per **insufficiente versamento**, con conseguente applicazione di una **sanzione pari al 30% di quanto non versato**, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.

Nel caso di **società di comodo** che ha applicato per il 2019 la **maggiorazione del 10,50% Ires**, sarà inoltre necessario versare l'acconto 2020 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il **metodo storico o quello previsionale**, secondo le modalità e termini previsti per l'ordinario acconto Ires.